

**I codici commentati
con la giurisprudenza 2023**

VALERIO DE GIOIA
GIAN ETTORE GASSANI

CODICE ROSSO

**L'EVOLUZIONE NORMATIVA E GIURISPRUDENZIALE
DELLA L. N. 69/2019**

**AGGIORNATO CON LA RIFORMA CARTABIA
(D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, prorogata
al 30.12.2022 dal D.L. 31.10.2022, n. 162)**

Prefazione di Lamberto Giannini,
Capo della Polizia - Direttore Generale
della Pubblica Sicurezza


La Tribuna

PREFAZIONE
di *Lamberto Giannini*

La dimensione assunta dal fenomeno della c.d. “violenza di genere” e l’accreciuta sensibilità dei cittadini e delle istituzioni al riguardo hanno favorito lo sviluppo di un approccio “integrato” e multidisciplinare al problema, che postula la partecipazione di diversi attori, ciascuno con prospettive, ruoli e mezzi di intervento specifici.

Conseguentemente, gli strumenti normativi contemplati dall’ordinamento per la prevenzione ed il contrasto della violenza nel contesto delle relazioni familiari e affettive si caratterizzano per la eterogeneità della natura e dell’ambito giuridico di operatività e, quindi, per la varietà delle fonti che li disciplinano.

Il presente “Codice Rosso” ha il merito di compendiare in modo completo e sistematico tale composito panorama normativo.

Quello che ne deriva è un complesso sistema di tutela, nel quale convivono ed interagiscono misure di prevenzione di esclusiva competenza del Questore – Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, misure di prevenzione applicate dall’Autorità Giudiziaria su proposta del Questore o del Procuratore, e molteplici istituti di diritto penale, sostanziale e processuale, che vedono protagonista l’attività dell’Autorità Giudiziaria e della polizia giudiziaria.

In questo quadro così articolato, questo volume rappresenta un nuovo, prezioso ausilio per tutti i soggetti istituzionali e gli operatori che, nella prevenzione e nel contrasto dei casi di “violenza di genere”, hanno la responsabilità di individuare le migliori strategie di intervento e di attuarle, conformemente ai dettami dell’Ordinamento giuridico, nell’esclusivo interesse delle vittime.

Lamberto Giannini
Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

INDICE SOMMARIO

INDICE SOMMARIO

Prefazione di Lamberto Giannini	pag.	7
Presentazione degli Autori.	»	9
Prefazione di Maurizio de Giovanni.	»	11
Avvertenza	»	13
Abbreviazioni	»	15

Norme sovranazionali

1. Dichiarazione 10 dicembre 1948. Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo (<i>Estratto</i> : artt. 1-7, 16, 18, 19, 23-27)	»	27
2. L. 4 agosto 1955, n. 848. Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 (<i>Estratto</i> : artt. 2, 3, 5-6, 8-12, 14)	»	28
3. L. 14 marzo 1985, n. 132. Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979.	»	36
4. L. 27 giugno 2013, n. 77. Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011	»	41

Disposizioni costituzionali

1. Delib.ne Assemblea Costituente 22 dicembre 1947. Costituzione della Repubblica Italiana (<i>Estratto</i> : artt. 2-4, 13-15, 21, 29-32, 35-38, 48, 51) . . .	»	57
---	---	----

Disposizioni codicistiche

1. R.D. 16 marzo 1942, n. 262. Approvazione del testo del Codice civile (<i>Estratto</i> : artt. 74-290, 315-342 <i>ter</i> , 433-448 <i>bis</i> , 463-463 <i>bis</i> , 2043, 2059) .	»	61
2. R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398. Approvazione del testo definitivo del Codice penale (<i>Estratto</i> : artt. 56, 61-62 <i>bis</i> , 85-131 <i>bis</i> , 133, 150-198, 387 <i>bis</i> , 388, 414, 414 <i>bis</i> , 527, 556-623 <i>ter</i> , 643, 649 <i>bis</i> , 660, 734 <i>bis</i>)	»	114
3. R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443. Approvazione del Codice di procedura civile (<i>Estratto</i> : artt. 706-742 <i>bis</i>)	»	238
4. D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447. Approvazione del codice di procedura penale (<i>Estratto</i> : artt. 74-95, 133, 134, 153, 190 <i>bis</i> , 192, 272-415 <i>bis</i> , 438, 472, 500, 512, 537 <i>bis</i> -543, 656, 659)	»	246
5. D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271. Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (<i>Estratto</i> : artt. 64 <i>bis</i> , 132 <i>bis</i>) .	»	339

LEGISLAZIONE SPECIALE

Ammonimento

1. **D.L. 23 febbraio 2009, n. 11.** Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori, convertito, con modificazioni, nella L. 23 aprile 2009, n. 38 (*Estratto: artt. 8, 11-12*) pag. 343

Centri antiviolenza

1. **D.L. 14 agosto 2013, n. 93.** Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119 (*Estratto: artt. 3-5 bis*) » 345

Detenute madri

1. **L. 26 luglio 1975, n. 354.** Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (*Estratto: artt. 21 bis, 47 quinquies*) » 351

Divorzio

1. **L. 1 dicembre 1970, n. 898.** Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio » 353

Formazione delle Forze dell'Ordine

1. **L. 19 luglio 2019, n. 69.** Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (*Estratto: art. 5*) » 365

Misure di prevenzione

1. **D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159.** Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (*Estratto: artt. 4, 11*) » 367

Ordine di protezione

1. **L. 4 aprile 2001, n. 154.** Misure contro la violenza nelle relazioni familiari (*Estratto: artt. 5-8*) » 369

Pari opportunità

1. **D.L.vo 11 aprile 2006, n. 198.** Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246. » 371

Patologie sessualmente trasmissibili

1. **L. 15 febbraio 1996, n. 66.** Norme contro la violenza sessuale (*Estratto: art. 16*) » 397

Patrocinio a spese dello Stato

1. **D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.** Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A) (*Estratto: art. 76*) . » 399

Pratiche di mutilazione genitale femminile

1. **L. 9 gennaio 2006, n. 7.** Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile (*Estratto: artt. 1-5*) » 403

Previdenza

1. **L. 27 luglio 2011, n. 125.** Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta (*Estratto*: art. 1) pag. 405

Privacy

1. **Reg. 27 aprile 2016, n. 679.** Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE) (*Estratto*: art. 17)..... » 407

Reddito di libertà

1. **D.P.C.M. 17 dicembre 2020.** Reddito di libertà per le donne vittime di violenza » 409

Responsabilità degli enti

1. **D.L.vo 8 giugno 2001, n. 231.** Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 (*Estratto*: art. 25 *quater*.1) » 411

Scuola

1. **L. 13 luglio 2015, n. 107.** Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (*Estratto*: art. 1, comma 16) » 413

Sospensione feriale dei termini processuali

1. **R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.** Ordinamento giudiziario (*Estratto*: art. 92) » 415

Statistiche

1. **L. 5 maggio 2022, n. 53.** Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere » 417

Straniero

1. **D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286.** Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (*Estratto*: artt. 4, 5, 9, 18 *bis*) » 421

Trattamento psicologico per i condannati

1. **L. 26 luglio 1975, n. 354.** Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (*Estratto*: artt. 4 *bis*, 13 *bis*) » 437

Tutela della maternità

1. **L. 22 maggio 1978, n. 194.** Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza » 443
2. **L. 4 maggio 1983, n. 184.** Diritto del minore ad una famiglia (*Estratto*: art. 11)..... » 448
3. **D.L.vo 26 marzo 2001, n. 151.** Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 » 449
4. **L. 19 febbraio 2004, n. 40.** Norme in materia di procreazione medicalmente assistita » 484

Tutela in ambito lavorativo

- 1. **L. 20 maggio 1970, n. 300.** Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento (*Estratto*: artt. 15, 18) pag. 491
- 2. **L. 11 maggio 1990, n. 108.** Disciplina dei licenziamenti individuali (*Estratto*: art. 13) » 494
- 3. **D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165.** Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (*Estratto*: art. 30) » 494
- 4. **D.L.vo 15 giugno 2015, n. 80.** Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (*Estratto*: art. 24) » 498

Unioni civili e convivenze

- 1. **L. 20 maggio 2016, n. 76.** Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze » 499
- 2. **D.P.C.M. 23 luglio 2016, n. 144.** Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76. » 504

Vittime di reati

- 1. **D.L.vo 9 novembre 2007, n. 204.** Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato » 507
- 2. **L. 7 luglio 2016, n. 122.** Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016 (*Estratto*: artt. 11-14) » 509
- 3. **L. 11 gennaio 2018, n. 4.** Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici (*Estratto*: artt. 6, 8-9, 11) » 511

- Indice cronologico » 515
- Indice analitico. » 523

Modifiche intervenute in corso di stampa

- 1. **R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398.** Approvazione del testo definitivo del Codice penale » 539
- 2. **R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443.** Approvazione del Codice di procedura civile » 550
- 3. **R.D. 16 marzo 1942, n. 262.** Approvazione del testo del Codice civile. » 551
- 4. **L. 1 dicembre 1970, n. 898.** Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio » 557
- 5. **D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447.** Approvazione del codice di procedura penale » 562
- 6. **D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271.** Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale » 600
- 7. **L. 26 luglio 1975, n. 354.** Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà » 601
- 8. **L. 4 aprile 2001, n. 154.** Misure contro la violenza nelle relazioni familiari. » 603
- 9. **L. 20 maggio 2016, n. 76.** Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze » 604

10. **D.L.vo 2 ottobre 2018, n. 121.** Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera *p*), della legge 23 giugno 2017, n. 103 pag. 609
11. **D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150.** Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari » 609
12. **D.L. 31 ottobre 2022, n. 162.** Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali . . » 617

sopraffazione, e che tale conflitto perduri per un certo tempo e non si tratti, cioè, di un fatto istantaneo, essendo il delitto in questione un tipico “reato di durata” (Cass. pen., sez. V, 6 novembre 1992, n. 848). Dunque, anche a voler ritenere – come nel caso di specie – che la persona offesa abbia volontariamente accettato di seguire gli imputati in macchina, il reato è integrato dalla circostanza che, una volta salita in macchina, la stessa sia stata bloccata in auto e costretta a subire percosse e minacce nell'impossibilità di allontanarsi, avendo senz'altro subito la privazione della libertà personale. In proposito, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, **non si verifica l'assorbimento del delitto di sequestro di persona in quello di lesioni volontarie quando la privazione della libertà personale abbia una durata apprezzabile**, che vada al di là della subitanità e fulmineità di un singolo atto, e abbia uno sviluppo nel tempo, articolandosi in varie e distinte azioni, durante le quali permanga l'impossibilità della parte lesa di sottrarsi al riprendere dell'azione lesiva (Cass. pen., sez. V, 12 giugno 2014, n. 458). * Cass. pen., sez. V, 8 febbraio 2022, n. 20213.

606. Arresto illegale. – Il pubblico ufficiale (357) che procede ad un arresto (380 ss. c.p.p.), abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a tre anni (13 Cost.).

Note procedurali:

Arresto: *non consentito*.

Fermo di indiziato di delitto: *non consentito*.

Misure cautelari personali: *non consentite*.

Autorità giudiziaria competente: *Tribunale monocratico* (33 ter c.p.p.).

Procedibilità: *d'ufficio* (50 c.p.p.).

607. Indebita limitazione di libertà personale. – Il pubblico ufficiale (357), che, essendo preposto o addetto a un carcere giudiziario o ad uno stabilimento destinato all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza (1), vi riceve taluno senza un ordine dell'Autorità competente, o non obbedisce all'ordine di liberazione dato da questa Autorità, ovvero indebitamente protrae l'esecuzione della pena (17) o della misura di sicurezza (215 ss.), è punito con la reclusione fino a tre anni.

(1) Gli artt. 59 e 62 della L. 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, individuano gli istituti destinati all'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza.

Note procedurali:

Arresto: *non consentito*.

Fermo di indiziato di delitto: *non consentito*.

Misure cautelari personali: *non consentite*.

Autorità giudiziaria competente: *Tribunale monocratico* (33 ter c.p.p.).

Procedibilità: *d'ufficio* (50 c.p.p.).

608. Abuso di autorità contro arrestati o detenuti. – Il pubblico ufficiale (357), che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia, anche temporanea, o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità competente, è punito con la reclusione fino a trenta mesi.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale (357), rivestito, per ragione del suo ufficio, di una qualsiasi autorità sulla persona custodita.

Note procedurali:

Arresto: *non consentito*.

Fermo di indiziato di delitto: *non consentito*.

Misure cautelari personali: *non consentite*.

Autorità giudiziaria competente: *Tribunale monocratico* (33 ter c.p.p.).

Procedibilità: *d'ufficio* (50 c.p.p.).

609. Perquisizione e ispezione personali arbitrarie. – Il pubblico ufficiale (357), che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, esegue una perquisizione (352, 247-252 c.p.p.) o un'ispezione personale (245 c.p.p.), è punito con la reclusione fino ad un anno (13 Cost.).

Note procedurali:

Arresto: *non consentito*.

Fermo di indiziato di delitto: *non consentito*.

Misure cautelari personali: *non consentite*.

Autorità giudiziaria competente: *Tribunale monocratico* (33 ter c.p.p.).

Procedibilità: *d'ufficio* (50 c.p.p.).

609 bis. (1) (2) (3) (4) (5) **Violenza sessuale.** – Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni (6) (609 nonies).

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto (609 quater, 609 sexies, 609 decies);

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

(¹) Questo articolo è stato inserito dall'art. 3 della L. 15 febbraio 1996, n. 66.

L'art. 16 della citata L. n. 66/1996 prevede inoltre che l'imputato per i delitti previsti da questo articolo sia sottoposto, con le forme della perizia, ad accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime.

(²) A norma dell'art. 1, comma 3, lett. a), della L. 1° agosto 2003, n. 207, la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni, non si applica quando la pena è conseguente alla condanna per il reato previsto da questo articolo.

(³) A norma dell'art. 157, sesto comma, c.p., così come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a), della L. 1° ottobre 2012, n. 172, i termini di prescrizione sono altresì raddoppiati per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609 bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609 quater.

(⁴) A norma dell'art. 609 decies, primo comma, c.p. così come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. v), n. 1), della L. 1° ottobre 2012, n. 172, quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quinquies, 609 octies e 609 undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609 quater o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612 bis, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.

(⁵) A norma dell'art. 11 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, nella L. 23 aprile 2009, n. 38, così come modificato dall'art. 1, comma 4 bis, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119, le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.

(⁶) Le parole: «da cinque a dieci anni» sono state così sostituite dalle attuali: «da sei a dodici anni» dall'art. 13, comma 1, della L. 19 luglio 2019, n. 69.

Note procedurali:

Arresto: **obbligatorio in flagranza (380^{bis} c.p.p.)**, **terzo comma facoltativo in flagranza (381 c.p.p.)**, nei casi di procedibilità a querela di parte, occorre che questa sia presentata (381³ c.p.p.).

Fermo di indiziato di delitto: **consentito (384 c.p.p.)**.

Misure cautelari personali: **consentite (280, 287 c.p.p.)**, **consentito all'allontanamento dalla casa familiare (282 bis c.p.p.)** se il delitto è commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente.

Autorità giudiziaria competente: **Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.)**.

Procedibilità: a querela di parte, irrevocabile (336 c.p.p.; 609 septies c.p.); d'ufficio (50 c.p.p.) se ricorrono le ipotesi previste dall'art. 609 septies, quarto comma, c.p.

SOMMARIO:

1) Le Sezioni Unite sulla nozione di «abuso di autorità»;

2) Le condizioni di inferiorità fisica o psichica; 2-1) Le credenze esoteriche, mistiche, spirituali o religiose in grado di suggestionare la vittima;

3) Il consenso agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità; 3-1) Il consenso dell'avente diritto nelle pratiche sessuali «non convenzionali» (BSDM);

4) La «goliardata» non esclude il reato;

5) Il fatto di minore gravità; 5-1) L'esclusione in caso di abusi reiterati nel tempo.

1) Le Sezioni Unite sulla nozione di «abuso di autorità».

Con riferimento alla violenza sessuale definita «costrittiva», in relazione al concetto di «abuso di autorità», si sono formati **due diversi indirizzi interpretativi**: il **primo**, più risalente, richiede nell'agente una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico; l'**altro**, avallato anche dalla dottrina, propende invece per un concetto di abuso di autorità più ampio, comprensivo di ogni relazione, anche di natura privata, in cui l'autore del reato riveste una posizione di supremazia della quale si avvale per coartare la volontà della persona offesa. La Corte di Cassazione, nella sua massima composizione, ha affermato che **non può validamente sostenersi che il riconoscimento dell'autorità debba avere esclusivamente natura formale e pubblicistica**: una simile interpretazione risulta, in evidente contrasto con la esigenza di massima tutela della libertà sessuale della persona che la legge persegue, come pacificamente riconosciuto, e rende collocabili nella fattispecie astratta di cui all'art. 609-bis, comma 1, c.p., anche situazioni che, altrimenti, ne resterebbero escluse, quali quelle derivanti da rapporti di natura privatistica o di mero fatto – come, ad esempio, nel caso dei rapporti di lavoro – dipendente (anche irregolare) –, ovvero di situazioni di supremazia riscontrabili in ambito sportivo, religioso, professionale e all'interno di determinate comunità, associazioni o gruppi di individui. Del resto, **accedendo alla tesi più restrittiva, la prevaricazione esercitata dall'agente sulla persona offesa sarebbe valutabile in sede penale solo se collocabile nell'ambito**

della minaccia o dell'abuso delle condizioni di inferiorità psichica, restandone esclusa qualora il compimento dell'atto sessuale con soggetto non consenziente avvenga in assenza dei presupposti caratterizzanti le suddette forme di coartazione o induzione. Esclusa la natura formale e pubblicistica dell'autorità di cui l'agente abusa nel commettere il reato di cui all'art. 609-bis c.p., le Sezioni Unite, si sono poste il problema se l'autorità "privata" sia solo quella che deriva dalla legge o anche un'autorità di fatto, comunque determinatasi, affermando che è conseguente alle premesse indicate ritenere corretta la seconda ipotesi, poiché, se ciò che rileva è la coartazione della volontà della vittima, posta in essere da una posizione di preminenza, la specifica qualità del soggetto agente resta in secondo piano rispetto alla strumentalizzazione di tale posizione, quale ne sia l'origine. Per la configurabilità del reato in esame, tuttavia, **occorre dimostrare non soltanto l'esistenza di un rapporto di autorità tra autore del reato e vittima, diverso dalla mera costrizione fisica e dalle ipotesi di minaccia e induzione, ma anche che di tale posizione di supremazia l'agente abbia abusato al fine di costringere la persona offesa a compiere o subire un atto sessuale al quale non avrebbe in altro contesto consentito,** dovendosi dunque escludere la possibilità di desumere la costruzione in via meramente presuntiva sulla base della posizione autoritativa del soggetto agente. * *Cass. pen., sez. un., 16 luglio 2020, n. 27326.*

2) Le condizioni di inferiorità fisica o psichica.

In via generale, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, il dissenso della vittima costituisce un requisito implicito della fattispecie e, pertanto, il dubbio sulla sua sussistenza investe la configurabilità del fatto – reato e non la verifica della presenza di una causa di giustificazione (Cass. pen., sez. III, 19 giugno 2018, n. 52835) e l'errore sul dissenso si sostanzia pertanto in un errore inescusabile sulla legge penale (Cass. pen., sez. III, 10 marzo 2011, n. 17210). Quanto alla situazione di approfittamento dell'assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche da parte della vittima, avvenuta per libera iniziativa della stessa, e comunque per causa non imputabile all'agente, questa è **ritenuta idonea ad integrare il reato di violenza sessuale. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, tra le "condizioni di inferiorità psichica o fisica", previste dall'art. 609-bis c.p., comma 2, n. 1, rientrano anche quelle conseguenti alla volontaria assunzione di alcolici o di stupefacenti,**

in quanto anche in tali casi la situazione di menomazione della vittima, a prescindere da chi l'abbia provocata, può essere strumentalizzata per il soddisfacimento degli impulsi sessuali dell'agente (Cass. pen., sez. III, 5 dicembre 2019, n. 8981; Cass. pen., sez. III, 13 febbraio 2018, n. 16046). **Non rileva, quindi, l'eventuale consenso prestato dalla vittima, giacché esso è viziato ab origine dalla condizione di menomazione della stessa,** ma rileva la consapevolezza dell'agente della situazione di inferiorità psichica in cui versi la persona offesa e il fatto che, in ragione di tale situazione la medesima non possa esprimere un valido consenso in forza delle condizioni in cui si trovi, situazione che l'autore del fatto sfrutta per accedere alla sfera sessuale della vittima. L'abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica (art. 609-bis c.p., comma 2, n. 1) consiste, infatti, nel doloso sfruttamento della menomazione della vittima e si verifica quando le richiamate condizioni sono strumentalizzate per accedere alla sfera intima della persona che, versando in uno stato di difficoltà, viene ridotta ad un mezzo per l'altrui soddisfacimento sessuale (Cass. pen., sez. III, 14 aprile 2010, n. 20766). * *Cass. pen., sez. III, 2 marzo 2022, n. 15659.*

2-1) Le credenze esoteriche, mistiche, spirituali o religiose in grado di suggestionare la vittima.

Al fine della configurabilità del reato di violenza sessuale mediante abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima al momento del fatto, di cui all'art. 609-bis, comma 2, n. 1, c.p., è necessaria una condotta di induzione a compiere o subire atti sessuali, che si realizza quando l'agente, con una **condotta attiva di persuasione sottile e subdola, spinge, convince o istiga la vittima a compiere atti sessuali che altrimenti non avrebbe compiuto** (Cass. pen., sez. III, 14 settembre 2020, n. 31512), è ormai pacificamente affermato che le condizioni di inferiorità psichica sono anche quelle che, indipendentemente dall'esistenza di patologie psichiche, siano tali da rendere particolarmente vulnerabile la vittima (Cass. pen., sez. III, 19 giugno 2018, n. 52835), tanto che la condizione di inferiorità psichica può dipendere anche dal limitato processo evolutivo mentale e culturale o dalla minore età, unite a una situazione individuale o familiare che rendano la persona offesa particolarmente vulnerabile di fronte alle richieste dell'agente (Cass. pen., sez. III, 11 ottobre 2016, n. 52041). Di stato di inferiorità psichica si è, inoltre, parlato nel caso di strumentalizzazione, da parte dell'agente, delle credenze esoteriche della vittima: è stata

afferzata la configurabilità del delitto con riferimento alla situazione di un soggetto, da tempo versante in stato di depressione ansiosa e convinto che ciò dipendesse da un sortilegio, indotto dall'imputato, a un rapporto sessuale nella convinzione che ciò fosse necessario per scacciare il maleficio in atto (Cass. pen., sez. III, 9 maggio 2007, n. 33761). **Tra le condizioni di inferiorità psichica rilevanti rientrano, dunque, tutte quelle che siano tali da determinare una condizione di particolare vulnerabilità della vittima, indipendentemente dall'esistenza di patologie mentali (non richieste dalla disposizione), dunque anche quelle determinate da credenze esoteriche, mistiche, spirituali o religiose, comunque in grado di suggestionare fortemente la persona offesa**, in quanto anche tali credenze possono suggestionare fortemente la persona offesa e determinarne una posizione di particolare vulnerabilità, al punto da indurre a credere di dover aderire o soggiacere ad atti sessuali per respingere, superare o liberarsi da situazioni negative, anche superando una forte sensazione di disagio; la capacità di condizionamento derivante da questo tipo di credenze od orientamenti spirituali è, poi, ancora più marcata quando la suggestione è esercitata attraverso un'attività sottile e subdola protratta continuativamente nel tempo, che si innesta su situazioni di debolezza psichica, culturale o sociale, o su un vissuto personale inteso come particolarmente negativo. Sulla scorta di tali considerazioni, la Suprema Corte ha ritenuto corretto ravvisare la condizione di inferiorità psichica nelle vittime dell'imputato che si era collocato in una posizione dominante nei loro confronti, atteggiandosi a guida spirituale (tanto da essere ritenuto "santo") e maestro di vita e aveva abusato di tale situazione inducendo le vittime ad atti sessuali che non avrebbero compiuto se non vi fossero state indotte dalla necessità di purificare dai demoni il proprio corpo attraverso quello del "santone". La convinzione, da parte delle persone offese, della santità del reo, che era considerato il loro maestro di vita, e della idoneità di tutti i suoi comportamenti a consentire loro di raggiungere il traguardo della purezza spirituale che ne avrebbe determinato la salvezza eterna, è stata dunque considerata come una condizione di estrema debolezza psichica, essendo estranea agli ordinari canoni di comportamento, anche nei confronti di guide spirituali o religiose, tale da rendere le vittime pressoché incapaci di resistere alle richieste e alle pressioni psicologiche dell'agente, che aveva loro rappresentato che solamente accogliendo il suo corpo avrebbero ricevuto la grazia, perché

"accogliere lui significava accogliere Dio". * Cass. pen., sez. II, 4 febbraio 2021, n. 13815.

3) Il consenso agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità.

Al fine di escludere il reato di violenza sessuale, il consenso agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità. Ai fini della integrazione del delitto di cui all'art. 609-bis c.p., non si richiede che la violenza sia tale da annullare la volontà del soggetto passivo, ma è sufficiente che la volontà risulti coartata; neppure è necessario che l'uso della violenza o della minaccia sia contestuale al rapporto sessuale per tutto il tempo, dall'inizio fino al congiungimento, essendo, invece, sufficiente che il rapporto sessuale non voluto dalla parte offesa sia consumato anche solo approfittando dello stato di prostrazione, angoscia o diminuita resistenza in cui la vittima è ridotta. **Il dissenso della vittima può essere desunto da una molteplicità di fattori anche a prescindere dalla esistenza di riscontri fisici sul corpo della vittima, essendo sufficiente la costrizione ad un consenso viziato** (Cass. pen., sez. III, 4 marzo 2021, n. 19611). La nozione di violenza, inoltre, non è limitata all'esplicazione di energia fisica direttamente posta in essere verso la persona offesa, ma comprende qualsiasi atto o fatto cui consegua la limitazione della libertà del soggetto passivo, costretto a subire atti sessuali contro la propria volontà, rientrando così in tale nozione anche le modalità repentine ed insidiose della condotta, posta in essere senza accertarsi del consenso della persona destinataria, o, comunque, prevenendone la manifestazione di dissenso (Cass. pen., sez. III, 20 novembre 2019, n. 10372). Nella giurisprudenza di legittimità è ormai consolidato il principio in base al quale **il consenso deve essere validamente prestato e deve permanere durante tutto l'arco di tempo in cui sono compiuti gli atti sessuali** (Cass. pen., sez. III, 19 marzo 2019, n. 20780), **senza soluzione di continuità**, con la conseguenza che integra il reato in esame la prosecuzione del rapporto nel caso in cui, successivamente a un consenso originariamente prestato, intervenga *in itinere* una manifestazione di dissenso, anche non esplicita, ma per fatti concludenti chiaramente indicativi della contraria volontà (Cass. pen., sez. III, 11 dicembre 2018, n. 15010). A tale principio deve essere data continuità considerato che, dalla *"cessazione di ogni accordo sulla prosecuzione del rapporto sessuale ormai degradato"* e, in definitiva, dalla

“mancanza di consenso a sviluppi ulteriori” – nella specie espresso dalla vittima con la frase (“*basta, basta sono stanca*”) –, deriva la responsabilità per il reato di violenza sessuale. Del pari, concludono i giudici di legittimità, non assume rilievo alcuno la circostanza che, nella serata stessa del giorno di violenza o comunque nell'immediatezza dei fatti, la giovane fosse stata ritratta truccata e ben vestita, ciò dipendendo dal suo ruolo di ragazza-immagine e, in definitiva, da scelte personali irrilevanti in sede penale. * *Cass. pen., sez. III, 28 gennaio 2021, n. 26845.*

3-1) Il consenso dell'avente diritto nelle pratiche sessuali «non convenzionali» (BSDM).

Secondo la giurisprudenza consolidata, **il rapporto sadomaso nelle relazioni sessuali non può, quindi, in sé definirsi illecito e fonte di responsabilità penale, purché sia caratterizzato da un reciproco scambio di consensi informati, liberi e revocabili ed a condizione che i soggetti interessati non si trovino in situazioni patologiche**, la cui presenza finirebbe con il neutralizzare il consenso, rendendolo privo di effetti giuridici per carenza della piena capacità di intendere e volere (Cass. pen., sez. III, 26 marzo 2021, n. 11631). Non è un caso che nella disciplina di queste pratiche **le parti seguano determinate regole che garantiscono la libera condivisione degli scopi e delle modalità per raggiungerli e si accordino preventivamente anche su una specifica parola di sicurezza (c.d. *safeguard*)** per consentire l'immediata interruzione della condotta, alla semplice richiesta di una delle parti coinvolte. Il fenomeno, sotto il profilo della sua rilevanza penale, è noto anche nella giurisprudenza della **Corte di Strasburgo** che, con la sentenza K.A. e A.D. c. Belgio del 17 febbraio 2005, ha affermato significativamente che, **se può essere riconosciuto ad ognuno il diritto di esercitare le pratiche sessuali nel modo più libero possibile, il rispetto della volontà della vittima di queste pratiche costituisce un limite a tale libertà**. Pertanto, ogni pratica di estrema violenza non è scriminata per via dell'esercizio di un diritto ma, nei limiti della sua disponibilità, solo dal consenso informato e consapevole della vittima, dal momento che siffatta attività non può porsi in contrasto con i principi fissati nell'art. 5 c.c.. La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha chiarito che il consenso dell'avente diritto per avere effetto scriminante deve porsi in correlazione cronologica con il compimento del fatto tipizzato come illecito. Ed invero, **in relazione a certe pratiche estreme,**

per escludere l'antigiuridicità della condotta lesiva, non è sufficiente il consenso del partner, così come espresso nel momento iniziale della condotta. La scriminante in questione, infatti, non può essere invocata se l'avente diritto manifesta – esplicitamente o mediante comportamenti univoci – di non essere più consenziente al protrarsi dell'azione alla quale aveva inizialmente aderito, a causa di un ripensamento ovvero di una non condivisione sulle modalità di consumazione dell'amplesso (Cass. pen., sez. III, 9 giugno 2021, n. 25727). Infine, la liceità dell'atto è delimitata dalla circostanza **che il consenso esista fin dall'inizio e persista per l'intera durata della pratica “non convenzionale”** (Cass. pen., sez. V, 9 maggio 2014, n. 19215). Ne consegue che, sotto il profilo dei presupposti, la pratica erotica “straordinaria” è del tutto identica a quella c.d. “ordinaria”, atteso che per entrambe il presupposto della loro liceità è costituito dal consenso. * *Cass. pen., sez. III, 19 ottobre 2021, n. 43611.*

Ai sensi dell'art. 609-bis c.p. chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali. **Il rapporto sadomasochista nelle relazioni sessuali non può, quindi, in sé definirsi illecito e fonte di responsabilità penale**, purché sia caratterizzato da un reciproco scambio di consensi informati, liberi e revocabili e a condizione che i soggetti interessati non si trovino in situazioni patologiche, la cui presenza finirebbe con il neutralizzare il consenso, rendendolo privo di effetti giuridici per carenza della piena capacità di intendere e volere (Cass. pen., sez. III, 27 novembre 2014, n. 16899). Non è un caso che, nella disciplina di queste pratiche, le parti seguano determinate regole che garantiscono la libera condivisione degli scopi e delle modalità per raggiungerli e si accordino preventivamente anche su una specifica parola di sicurezza (cosiddetta *safeguard*) per consentire l'immediata interruzione della condotta, alla semplice richiesta di una delle parti coinvolte. Il fenomeno, sotto il profilo della sua rilevanza penale, è noto anche nella giurisprudenza C.E.D.U. che, nella sentenza 17 febbraio 2005 – causa K.A. e A.D. contro Regno del Belgio, ha affermato significativamente che, se può essere riconosciuto ad ognuno il diritto di esercitare le pratiche sessuali nel modo più libero possibile, il rispetto della volontà della vittima di queste pratiche costituisce un limite a tale libertà. Non esiste un diritto soggettivo al sadismo. Piuttosto, **ogni pratica di estrema violenza non è scriminata per via dell'esercizio di un diritto ma, nei limiti della sua disponibilità, solo dal consen-**

so informato e consapevole della vittima, dal momento che siffatta attività non può contrastare con l'art. 5 c.c.. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il consenso dell'avente diritto per avere effetto scriminante deve essere in correlazione cronologica con il compimento del fatto tipizzato come illecito. In relazione a certe pratiche estreme, per escludere l'antigiuridicità della condotta lesiva, non basta il consenso del partner, espresso nel momento iniziale della condotta. (Cass. pen., sez. III, 27 giugno 2012, n. 37916). La scriminante non può essere invocata se l'avente diritto manifesta, esplicitamente o mediante comportamenti univoci, di non essere più consenziente al protrarsi dell'azione alla quale aveva inizialmente aderito, per un ripensamento od una non condivisione sulle modalità di consumazione dell'amplesso (Cass. pen., sez. III, 24 febbraio 2004, n. 25727). Va dunque ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di pratiche sadomasochiste, non è sufficiente ad escludere l'antigiuridicità del fatto il consenso ad attività lesive dell'integrità personale – sempre che queste non si risolvano in una menomazione permanente che, incidendo negativamente sul valore sociale della persona umana, elide la rilevanza del consenso prestato – espresso nel momento iniziale della condotta, **essendo, invece, necessario che il consenso stesso sia presente per l'intero sviluppo di questa.** * Cass. pen., sez. III, 16 dicembre 2020, n. 11631.

4) La “goliardata” non esclude il reato.

Il reato di cui all'art. 609-bis c.p. – che punisce chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali – è posto a presidio della libertà personale dell'individuo, che deve poter compiere atti sessuali in assoluta autonomia e libertà, contro ogni possibile condizionamento, fisico o morale, e contro ogni non consentita e non voluta intrusione nella propria sfera intima, anche se attuata con l'inganno. La libertà sessuale, quale espressione della personalità dell'individuo, trova la sua più alta forma di tutela nella proclamazione della inviolabilità assoluta dei diritti dell'uomo, riconosciuti e garantiti dalla Repubblica in ogni formazione sociale (art. 2 Cost.), e nella promozione del pieno sviluppo della persona che la Repubblica assume come compito primario (art. 3, comma 2, Cost.). La libertà di disporre del proprio corpo a fini sessuali è assoluta e incondizionata e non incontra limiti nelle diverse intenzioni che l'altra persona possa essersi prefissa: **l'assolutezza del diritto**

tutelato non tollera, nella chiara volontà del legislatore, possibili attenuazioni che possano derivare dalla ricerca di un fine ulteriore e diverso dalla semplice consapevolezza di compiere un atto sessuale, fine estraneo alla fattispecie e non richiesto dall'art. 609-bis c.p., per qualificare la penale rilevanza della condotta. Coerentemente alla natura del bene tutelato e alla centralità della persona offesa, unica titolare del diritto, né il dolo specifico (“al fine di”), né alcun movente esclusivo (“al solo scopo di”) contribuiscono alla tipizzazione dell'offesa, la quale è soggettivamente ascrivibile all'agente a titolo di dolo generico. **La valorizzazione di atteggiamenti interiori sposterebbe il disvalore della condotta incriminata dalla persona che subisce la limitazione della libertà sessuale a chi la viola: l'atto deve essere definito come “sessuale” sul piano obiettivo, non su quello soggettivo delle intenzioni dell'agente.** Se, perciò, il fine di concupiscenza non concorre a qualificare l'atto come sessuale, il fine ludico o di umiliazione della vittima non lo esclude (Cass. pen., sez. II, 13 febbraio 2007, n. 25112). Ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale non è perciò necessario che la condotta sia specificamente finalizzata al soddisfacimento del piacere sessuale dell'agente, essendo sufficiente che questi sia consapevole della natura oggettivamente “sessuale” dell'atto posto in essere volontariamente, ossia della sua idoneità a soddisfare il piacere sessuale o a suscitargli lo stimolo, a prescindere dallo scopo perseguito (Cass. pen., sez. III, 3 ottobre 2017, n. 3648, fattispecie di palpeggiamento dei glutei e del seno delle persone offese; Cass. pen., sez. III, 28 ottobre 2014, n. 21020, fattispecie di palpeggiamenti e schiaffi sui glutei della vittima, nella quale la Corte ha escluso che l'eventuale finalità ingiuriosa dell'agente escludesse la natura sessuale della condotta). In altri termini, **l'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale è integrato dal dolo generico**, consistente nella coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della persona offesa non consenziente, sicché non è necessario che detto atto sia diretto al soddisfacimento dei desideri dell'agente, né rilevano possibili fini ulteriori – di concupiscenza, di gioco, di mera violenza fisica o di umiliazione morale – dal medesimo perseguiti (Cass. pen., sez. III, 22 ottobre 2014, n. 4913). Quindi, conclude la Suprema Corte, qualora non sia controversa la natura sessuale dell'atto, e nemmeno che esso sia stato deliberatamente realizzato dall'imputato, e qualora non che la persona avesse prestato il pre-

ventivo consenso all'atto, la circostanza che l'imputato non fosse mosso da un desiderio sessuale, ma abbia agito per scherzo attiene unicamente al movente dall'azione, che non incide sulla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie in esame. * *Cass. pen., sez. III, 12 marzo 2021, n. 13278.*

5) Il fatto di minore gravità.

La minore gravità è una **circostanza attenuante** e come tutte le circostanze attenuante, l'attitudine ad attenuare la pena si deve fondare su fatti concreti. Peraltro, ai fini del riconoscimento della minore gravità di cui all'art. 609-bis, ult. comma, c.p., deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, prendendo in esame i soli elementi indicati dall'art. 133, comma 1, c.p., e non anche quelli di cui al comma 2, relativi alla capacità a delinquere ed utilizzabili solo per la commisurazione complessiva della pena (Cass. pen., sez. III, 17 ottobre 2017, n. 14560; Cass. pen., sez. III, 2 aprile 2014, n. 31841). Gli elementi indicati nell'art. 133, comma 1 c.p., sono la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo ed ogni altra modalità dell'azione; la gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato; l'intensità del dolo o il grado della colpa. Prendendo in esame gli elementi indicati e in particolare i mezzi, le modalità esecutive, l'invasività nella sfera sessuale della vittima, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima, anche in relazione all'età, l'entità della compressione della libertà sessuale e del danno arrecato, anche in termini psichici, al soggetto passivo, deve risultare un fatto di minore gravità. **Non è che il reato di cui al comma 1 sussiste se vi è una grave invasione nella sfera sessuale della vittima o una grave coartazione della vittima; al contrario, dalla valutazione complessiva del fatto deve risultare la minore gravità.** Infatti, la giurisprudenza è costante nell'affermare che **ai fini del diniego della stessa attenuante, è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità per escludere l'applicazione della circostanza attenuante.** In particolare, si è escluso che la reiterazione degli abusi nel tempo, in quanto approfondisce il tipo di illecito e compromette maggiormente l'interesse giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, possa essere compatibile con la minore gravità del fatto (Cass. pen., sez. III, 18 novembre 2015, n. 6784). E, ancora, si è affermato che la sola "tipologia" dell'atto non possa essere sufficiente per ravvisare o negare tale attenuante e ciò sia ove il

rapporto sessuale sia completo sia che ciò non avvenga (Cass. pen., sez. III, 1 luglio 2014, n. 39445; Cass. pen., sez. III, 5 febbraio 2009, n. 10085). Ai fini dell'esclusione della circostanza attenuante del fatto di minore gravità (art. 609-bis c.p., comma 3) è stato ritenuto rilevante l'approffittamento del rapporto fiduciario intercorrente con il reo (Cass. pen., sez. III, 22 gennaio 2014, n. 14437; in motivazione la Corte ha escluso l'applicazione della circostanza attenuante ove il reato di violenza sessuale sia commesso da un docente all'interno di un istituto scolastico, posto che questo è un luogo all'interno del quale l'alunno deve sentirsi protetto e che, però, rende particolarmente vulnerabile la vittima per il rischio di attenzioni sessuali illecite derivanti dall'approffittamento del rapporto fiduciario intercorrente con l'insegnante). Nello stesso senso, la giurisprudenza ha escluso la configurabilità dell'attenuante della minore gravità del fatto ove il fatto, commesso ai danni di un minore di anni dieci, avvenga nell'ambito di un rapporto fiduciario di affidamento tra l'autore del reato e la vittima (Cass. pen., sez. III, 12 ottobre 2007, n. 42110). * *Cass. pen., sez. III, 8 luglio 2021, n. 32392.*

5-1) L'esclusione in caso di abusi reiterati nel tempo.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di violenza sessuale, **l'attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 609-bis c.p., può essere applicata allorquando vi sia una minima compressione della libertà sessuale della vittima, accertata prendendo in considerazione le modalità esecutive e le circostanze dell'azione** attraverso una valutazione globale che comprenda il grado di coartazione esercitato sulla persona offesa, le condizioni fisiche e psichiche della stessa, le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all'età, l'entità della lesione alla libertà sessuale e il danno arrecato, anche sotto il profilo psichico (Cass. pen., sez. III, 10 ottobre 2019, n. 50336; Cass. pen., sez. III, 27 marzo 2015, n. 19336; Cass. pen., sez. III, 1° luglio 2014, n. 39445). Si è chiarito, inoltre, che tale l'attenuante speciale **non può essere concessa quando gli abusi in danno della vittima sono stati reiterati nel tempo** (Cass. pen., sez. III, 29 gennaio 2015, n. 21458; Cass. pen., sez. III, 13 maggio 2010, n. 24250; Cass. pen., sez. III, 13 novembre 2007, n. 2001), perché la tale reiterazione approfondisce il tipo di illecito e compromette maggiormente l'interesse giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, sicché non è compatibile con la "minore gravità" del

fatto (Cass. pen., sez. III, 18 novembre 2015, n. 6784), a meno che detta condotta, in ragione della occasionalità o, comunque, delle non significativa reiterazione nei riguardi del medesimo soggetto passivo, non sia tale da compromettere maggiormente in danno del medesimo l'interesse tutelato dalla norma incriminatrice (Cass. pen., sez. III, 22 novembre 2019, n. 13729). Ciò significa che, nell'indicata ottica di una valutazione globale del fatto, la reiterazione deve essere verificata nel singolo caso concreto, dovendo il giudice accertare se essa, **per la non trascurabile protrazione della condotta ovvero per l'invasività o per la durata degli atti di volta in volta compiuti**, abbia compromesso maggiormente l'interesse giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, ovvero, in ragione dell'occasionalità o, comunque, della non significativa reiterazione nei riguardi del medesimo soggetto) passivo, in considerazione della scarsa invasività o della minima durata di ogni singolo atto, non sia tale da causare un più intenso grado di compromissione il bene oggetto di protezione in danno del medesimo soggetto passivo. * *Cass. pen., sez. III, 17 dicembre 2021, n. 46184.*

609 ter. (1) (2) (3) **Circostanze aggravanti.** – La pena stabilita dall'articolo 609 bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti (4) sono commessi:

1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo (609 *novies*), o il tutore (346 ss. c.c.) (5);

2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;

3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale (357) o di incaricato di pubblico servizio (358);

4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto (6);

5 bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa (7).

5 ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza (8);

5 quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza (9);

5 quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività (10);

5 sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave (11).

5 septies) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore (12).

La pena stabilita dall'articolo 609 bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609 bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci (13).

(1) Questo articolo è stato inserito dall'art. 4 della L. 15 febbraio 1996, n. 66.

L'art. 16 della citata L. n. 66/1996 prevede inoltre che l'imputato per i delitti previsti da questo articolo sia sottoposto, con le forme della perizia, ad accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime.

(2) A norma dell'art. 609 decies, primo comma, c.p. così come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. v), n. 1), della L. 1° ottobre 2012, n. 172, quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quinquies, 609 octies e 609 undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609 quater o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612 bis, se commessi in danno di un minore o da uno dei genitori di un minore in danno dell'altro genitore, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.

(3) A norma dell'art. 11 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, nella L. 23 aprile 2009, n. 38, così come modificato dall'art. 1, comma 4 bis, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119, le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri anti violenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri anti violenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.

(4) Le parole: «La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609 bis» sono state così sostituite dalle attuali: «La pena stabilita dall'articolo 609 bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti» dall'art. 13, comma 2, lett. a), n. 1), della L. 19 luglio 2019, n. 69.

(5) Questo numero è stato così sostituito dall'art. 13, comma 2, lett. a), n. 2), della L. 19 luglio 2019, n. 69.

(6) Questo numero è stato, da ultimo, così sostituito dall'art. 13, comma 2, lett. a), n. 3), della L. 19 luglio 2019, n. 69.

(7) Questo numero è stato aggiunto dall'art. 3, comma 23, della L. 15 luglio 2009, n. 94.

(8) Questo numero è stato aggiunto dall'art. 1, comma 2, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.

(9) Questo numero è stato aggiunto dall'art. 1, comma 2, del D.L. vo 4 marzo 2014, n. 39.